

n. 128/2024 r.g. Liquid. Giudiz.

Il giudice,

esaminato il programma di liquidazione predisposto dal curatore,

constatata l'impossibilità di costituire il comitato dei creditori,

letti gli artt. 213 e 140 comma 4 CCII,

approva

il programma di liquidazione e autorizza gli atti liquidatori ad esso conformi.

Treviso 12/05/2025

Il giudice

Clarice Di Tullio